



COMUNE DI PREDAIA

(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 46

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Art. 11 bis D.Lgs. 118/2011 e s.m. Approvazione del bilancio consolidato per l'anno 2021 e della relativa relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota integrativa.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **SEI** del mese di **OTTOBRE**, alle ore 18.30, presso l'Auditorium di Taio, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
COVA GIULIANA - Sindaco	X		
BRIDA ALICE - Consigliere Comunale	X		
BRIDA STEFANO - Consigliere Comunale	X		
CHINI ALDO - Consigliere Anziano	X		
CORAZZOLLA ALBERTO - Consigliere Comunale	X		
FALDUTI RAFFAELLA - Consigliere Comunale	X		
GILLI MARCO - Consigliere Comunale	X		
HELPER DEBORA - Presidente Del Consiglio	X		
LARCHER MARIANO - Consigliere Comunale	X		
MAGNANI ILARIA - Consigliere Comunale	X		
MELCHIORI GIANCARLO - Consigliere Comunale	X		
ODORIZZI LORIS - Consigliere Comunale		X	
ORSINGHER LUCA - Consigliere Comunale		X	
PRETI ANDREA - Consigliere Comunale	X		
RIZZARDI GUALTIERO - Consigliere Comunale	X		
WEBBER ALDO - Vicepresidente	X		
ZADRA MARTINA - Consigliere Comunale	X		
ZADRA STEFANO - Consigliere Comunale		X	

Assiste il Segretario Comunale, dott. CLAUDIO BALDESSARI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DEBORA HELPER, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Signori: **Cova Giuliana** e **Gilli Marco**.

OGGETTO: Art. 11 bis D.Lgs. 118/2011 e s.m. Approvazione del bilancio consolidato per l'anno 2021 e della relativa relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota integrativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro Enti ed organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini e i loro Enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto;

Premesso che la stessa L.p. 18/2015, all'art. 49, comma 2 individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali; rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Richiamato l'art. 233 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m., così come inserito dal D.Lgs. 126/2014 che introduce per gli Enti locali il bilancio consolidato;

Rilevato che il comma 4 dell'articolo 189 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.r. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e i., stabilisce che “*i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto in base alle modalità previste dalla normativa in materia*”;

Visto altresì l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014, il quale prevede che gli enti redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed Organismi strumentali, Aziende, Società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4;

Premesso che con deliberazione n. 5 del 29.01.2021 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ed il Documento unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale 25.05.2022 n. 18 con cui è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio 2021;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

Atteso che il soprarichiamato principio contabile applicato individua i criteri e le modalità per la redazione del bilancio consolidato affinché lo stesso rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi Enti strumentali e le sue Società controllate e partecipate, attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso;

Preso atto che il bilancio consolidato del Gruppo di un'Amministrazione Pubblica è:

- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dalla relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa e i relativi allegati;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre 2021;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'Ente;

Dato atto che, rispetto alla situazione riferita all'esercizio 2020, sono intervenute delle variazioni nella definizione del Gruppo Amministrazione pubblica a seguito dell'orientamento della Corte dei Conti in merito agli enti da includere nel bilancio consolidato;

Richiamata la circolare del Consorzio dei Comuni dd. 07.12.2021 con oggetto: "Orientamenti della Corte dei Conti in merito agli enti da includere nel bilancio consolidato di cui all'articolo 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, con la quale vengono fornite indicazioni di includere tutte le Società in house nel Gruppo Amministrazione pubblica, fondando l'ampliamento su una valutazione legale di rilevanza collegata alla natura di Società in house (caratterizzata da un rapporto di immedesimazione organica con l'Amministrazione) e scollegata dai criteri quantitativi, derivando da ciò che, se un Ente locale detiene una partecipazione anche infinitesimale in una Società in house o in un Ente che sia comunque destinatario di un affidamento diretto, tali soggetti non solo confluiscono nel Gruppo Amministrazione pubblica, ma rientrano anche nel perimetro del consolidamento;

Atteso che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, ai sensi dell'art. 151, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

Verificato che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, occorre preliminarmente individuare gli Enti, le Aziende e le Società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato (area di consolidamento);

Preso atto che, a questo fine, con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 26.01.2022, sulla base di quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/4 e conformemente alla ricognizione condotta e ripresa nei provvedimenti citati relativa a Enti, Aziende e Società, ai fini della redazione del bilancio consolidato, è stato approvato l'elenco degli Enti, delle Aziende e delle Società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, individuando, relativamente al 2021, nella Società Altipiani Spa, nella società B.e.I. Coredò Spa, nella Società Trentino Trasporti S.p.a., nella Società Trentino Digitale Spa, nella società Trentino Riscossioni Spa e nel Consorzio dei Comuni Trentini Società cooperativa, i soggetti che devono essere ricompresi nel perimetro di consolidamento;

Rilevato che, ai fini della redazione del bilancio consolidato e con riguardo ai bilanci dei soggetti ricompresi nel perimetro di consolidamento, si è proceduto alla verifica dell'uniformità del bilancio (uniformità temporale, formale e sostanziale) ed a valutare i casi in cui apportare le opportune rettifiche ovvero conservare criteri difformi in quanto più idonei a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato. In questi casi, nella relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa allegata al bilancio consolidato, viene specificata la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base;

Visto lo schema di Bilancio consolidato di cui ai modelli previsti dall'allegato 11 del D.Lgs. 118/2011 per l'esercizio 2021 (Allegato n. 1);

Atteso che, in base a quanto stabilito dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allo stesso è allegata una Relazione sulla gestione che comprende la Nota integrativa la quale indica i criteri di valutazione applicati, le ragioni delle scelte, la composizione delle voci, le modalità di consolidamento e comunque gli elementi indicati nel punto 5 del principio contabile applicato 4/4;

Vista la Relazione e Nota integrativa al Bilancio consolidato 2021 (Allegato n. 2) e considerata la necessità di disporre l'approvazione;

Vista la deliberazione giuntale n. 202 di data 21.09.2022 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio consolidato per l'anno 2021 e della relativa relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa;

Rilevato che il Revisore dei Conti in data 28.09.2022 prot. n. 18073 ha fatto pervenire la propria relazione al Bilancio consolidato 2021 come previsto dall'art. 239, comma 1, lettera d-bis) del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d-bis) del D.Lgs 267/2000 e s.m.;

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive modificazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico Enti locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato con delibera n. 52 dd. 28.11.2019;
- il Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 4 dd. 03.01.2019;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, ha espresso parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnico amministrativa**;
- ai sensi dell'art. 187 sulla medesima proposta il Responsabile del Servizio Finanziario, ha espresso parere di **regolarità contabile**;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 5 (Preti Andrea, Zadra Martina, Gilli Marco, Corazzolla Alberto, Brida Alice), contrari n. 0, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio consolidato per l'anno 2021 redatto secondo gli schemi di cui ai modelli previsti dall'Allegato 11 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., schema Allegato 1) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che per le Società Bel Coredo Spa, Altipiani Spa, Trentino Trasporti S.p.a., Trentino Digitale Spa, Trentino Riscossioni Spa e Società Cooperativa Consorzio dei Comuni Trentini è stato applicato il metodo di consolidamento proporzionale;
3. di dare altresì atto che:
 - il conto economico evidenzia un risultato negativo pari ad euro 264.456,71;
 - lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2021 di euro 63.629.732,81;

4. di approvare la relazione sulla gestione e la nota integrativa al Bilancio consolidato 2021, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. - Allegato 2) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
5. di approvare la relazione del Revisore dei Conti pervenuta il 28.09.2022 prot. 18073 - Allegato 3) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
6. di disporre che il Bilancio consolidato per l'anno 2021, congiuntamente alla Relazione sulla gestione contenente la Nota integrativa e alla Relazione del Revisore dei conti siano pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Predaia;
7. di dichiarare altresì, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 5 (Preti Andrea, Zadra Martina, Gilli Marco, Corazzolla Alberto, Brida Alice), contrari n. 0, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi del comma 4 dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, ai fini del rispetto del termine del 30.11.2020;
8. di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Debora Helfer

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Claudio Baldessari

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).